

La partecipazione popolare diretta nella convenzione costituzionale cilena e l'ambiente digitale*

Rosa IANNACCONE*

Sommario: 1. Introduzione: le radici del processo costituente cileno 2. Brevi cenni sul processo costituente e la centralità della partecipazione popolare 3. La partecipazione popolare nella scrittura di nuove costituzioni: alcune esperienze 4. Strumenti di partecipazione popolare durante i lavori della Convención Constitucional 4.1. Il principio di trasparenza 4.2. La Plataforma Digital de Participación Popular 5. Due ordini di problemi: "classici" e "tecnologici" 6. A mo' di conclusione: la prospettiva di una Costituzione digitale 7. Un infelice epilogo

1. Introduzione: le radici del processo costituente cileno

Sebbene la partecipazione dei cittadini sia formalmente garantita dalla Costituzione cilena vigente, che stabilisce all'articolo 1 il dovere dello Stato di "asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional" è possibile definire il Cile un caso anomalo nel contesto regionale e globale, in quanto l'attuale norma fondamentale, quella del 1980 che sarà analizzata a grandi linee successivamente, non prevede né meccanismi di democrazia diretta, né strumenti efficaci e legittimi di democrazia partecipativa o deliberativa nel processo decisionale pubblico. L'ampia domanda della società per la creazione di tali meccanismi e per un testo costituzionale democratico nel quale potersi effettivamente riconoscere divenne evidente, in particolare, durante il processo

partecipativo promosso dal secondo governo Bachelet¹ e durante la mobilitazione sociale iniziata il 18 ottobre 2019², che sarà trattata a breve più nel dettaglio.

* Appare opportuno sottolineare che al momento di scrivere questo contributo – risultato di un intervento realizzato in occasione del II Congresso Internazionale "Derechos fundamentales y democracia en el constitucionalismo digital" realizzatosi nel febbraio 2022 – il processo costituente cileno era ancora nel pieno del suo sviluppo. Pertanto le considerazioni realizzate in questa sede prescindono dall'esito del referendum d'uscita tenutosi nel settembre 2022.

* Dottoressa di ricerca in Diritto pubblico, comparato e internazionale, Sapienza Università di Roma.

¹ Il percorso costituente avviato da Michelle Bachelet, a partire dall'inizio della sua presidenza nel 2014, si articolò in una pluralità fasi. Particolarmente rilevanti furono gli "encuentros Locales Autoconvocados" e i "cabildos Provinciales y Regionales" che avevano lo scopo di coinvolgere la cittadinanza per discutere il contenuto della nuova Costituzione. Questa fase, che è possibile definire partecipativa, e a cui prese parte chiunque fosse interessato e avesse compiuto 14 anni, ebbe lo scopo di avviare un processo di educazione civica e di espressione delle preferenze attraverso il dibattito su alcuni temi (valori, principi, diritti, doveri, responsabilità e assetto istituzionale), ma non riguardò il meccanismo di approvazione del nuovo testo. I partecipanti, infatti, furono invitati a ordinare in base al livello di importanza che gli attribuivano 19 valori, 26 diritti e 21 doveri. Le successive fasi consistettero nell'organizzazione, sotto la supervisione dei contenuti emersi nei precedenti passaggi in un documento chiamato "Bases ciudadanas para la nueva Constitución" che sarebbe stato il testo a partire dal quale sarebbe stata elaborata la nuova Costituzione: C. Heiss Bendersky, *Soberanía popular y "momento constituyente" en el debate sobre cambio constitucional en Chile*, in *Revista Anales*, 10/2016, p. 116; *Proceso Constituyente en Chile: Reflexiones desde las Regiones*, Documento de Trabajo, Chile, aprile-novembre 2016, p. 17. Il progetto risultante, elaborato dal governo senza pubblicità né partecipazione, fu reso noto solo il 6 marzo 2018, negli ultimi giorni della presidenza, generando non poche critiche, e la Costituzione che disegnava non vide mai luce. Il tentativo di Bachelet scontò, fin dall'inizio, la freddezza del centro-destra cileno, che si era dichiarato disponibile a discutere riforme costituzionali ma contrario all'entrata in vigore di una nuova carta fondamentale: M. Olivetti, *Prime osservazioni sul difficile avvio di un processo costituente in Chile*, in *Liber amicorum per Pasquale Costanzo*, 2020, p. 11 (<https://giurcost.org/contents/giurcost//COLLANA/6.pdf>).

² G. Delamaza, *La Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente*, in *Contexto*, 2021, p. 3.

L'obiettivo che questo lavoro si pone è analizzare il ruolo, nello svolgimento del processo costituente cileno, della partecipazione popolare e, in particolare, degli strumenti di "e-participation" previsti a tal fine. Per realizzare uno studio quanto più esaustivo ed efficace, si è ritenuto opportuno trattare dapprima le radici del processo costituente ed i suoi momenti e caratteristiche salienti; soffermarsi, poi, su alcune recenti esperienze costituenti caratterizzate dalla partecipazione popolare nella fase di scrittura della norma fondamentale; e, infine, analizzare le previsioni dei regolamenti della Convenzione Costituente cilena a tal proposito.

In Cile, a partire dalla rivolta studentesca del 2011, la richiesta dei cittadini di un cambiamento costituzionale ha assunto, attraverso le mobilitazioni sociali, una nuova dimensione. Il dibattito che, fino a quel momento, era stato ristretto a pochi è divenuto un'ulteriore richiesta all'ordine del giorno per costruire una cittadinanza veramente democratica, dove i diritti fossero rispettati e le persone potessero incanalare le loro preferenze attraverso il sistema politico³. Diverse forze all'interno della società civile – studenti, donne, popoli indigeni, lavoratori – hanno promosso la necessità di un cambiamento costituzionale, di diversa entità. Oltre alla già citata mobilitazione studentesca del 2011, preceduta dalla *revolución pingüina* del 2006⁴, ne sono una dimostrazione l'*Estallido social*⁵ dell'ottobre 2019 – scoppiato in seguito all'aumento del prezzo del biglietto della metropolitana di Santiago, e estesosi, in breve tempo, a tutto il Paese – e i successivi incontri cittadini⁶ celebrati in alcune *comunas*⁷. Proprio l'*Estallido social* è particolarmente significativo per comprendere quanto fosse radicato in Cile il problema costituente. Come è evidente dallo slogan utilizzato dai manifestanti, "No es por 30 pesos, es por 30 años", non è possibile limitare tale evento a una reazione all'aumento del prezzo dei trasporti in quanto si è trattato di una risposta al malcontento della popolazione causato dall'origine autoritaria e illegittima della Costituzione del 1980, da un sistema economico neoliberale deficitario di diritti economici e sociali e da un sistema politico elitario, incapace di canalizzare le richieste popolari⁸. La richiesta di una nuova Costituzione, infatti, non è recente in Cile, ma affonda le sue radici nella sanguinosa dittatura militare di Augusto Pinochet⁹, nella mai realmente

³ C. Heiss, *La Constitución de 1980 como obstáculo a una ciudadanía democrática en Chile*, in S. Grez Toso, D. Opazo Ortiz, P. Vidal Molina (comp.), *Ciudadanías para la Democracia. Reflexiones desde la problemática constitucional y constituyente chilena del siglo XXI*, Santiago del Cile, 2018, p. 49.

⁴ Per approfondimenti sulle mobilitazioni studentesche cilene si riportano i seguenti articoli: M. I. Picazo, C. Pierre, *La educación como derecho social: la construcción del referencial de acción pública del movimiento estudiantil chileno*, in *Revista Uruguaya de Ciencia Política*, 25/2016, p. 99 ss.; C. Borri, *El movimiento estudiantil en Chile (2001-2014). La renovación de la educación como aliciente para el cambio político-social*, in *Altre Modernità*, 2016.

⁵ Per approfondimenti sull'estallido social del 2019 si rinvia a: R. Pizarro Hofer, *Chile: rebelión contra el Estado subsidiario*, "El trimestre económico", 346/2020; O. Ansaldi, M. Pardo-Vergara, *What Constitution? On Chile's Constitutional Awakening*, in *Law and Critique*, 31/2020; E. Carrasco Jiménez, *Nueva Constitución en CHILE o el desmantelamiento político-jurídico del modelo (A propósito del estallido social 18/O)*, Valencia, 2020.

⁶ Si tratta dei cosiddetti "cabildos" e per una ricostruzione storica di tale fenomeno si rimanda al contributo di C. Guerrero Lira, *Orígenes históricos de los cabildos representativos*, in Aa.Vv., *Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre*, Santiago del Cile, 2019.

⁷ A. M. García Barzelatto, E. Navarro Beltrán, *¿Hoja en Blanco? Hacia una nueva Constitución Chilena. Lo que debemos saber*, Santiago del Cile, 2020, p. 9.

⁸ R. Iannaccone, "Borrar todo tu legado será nuestro legado": alle radici del plebiscito cileno del 25 ottobre 2020 e le prospettive future, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 1/2021, p. 4.

⁹ Come è noto, tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, di pari passo ad importanti cambiamenti nel mondo del dopoguerra, si osservò, in tutta l'America Latina, un'ondata di costituzionalismo democratico e sociale – definita in Cile, dal suo principale promotore e ideologo, il Presidente Salvador Allende, la "vía chilena al socialismo" ossia un percorso pacifico e democratico verso il socialismo attraverso mutamenti radicali nel campo sociale, economico e di politica internazionale. Questa ondata in Cile scomparve con il colpo di Stato-rivoluzione del 1973: F. Zuñiga Urbina, *Nueva Constitución: Reforma y poder constituyente en Chile*, in *Serie Doctrina Jurídica*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 482/2014, pp. 107-108. Si trattò dell'ultimo corollario di un processo attraverso il quale una minoranza di grandi proprietari terrieri era riuscita ad instillare in ampi settori della classe media il timore che il potere politico, democraticamente eletto, stesse realizzando un drastico e irreversibile processo di espropriazione volto a redistribuire la ricchezza e nazionalizzare una parte fondamentale della proprietà privata: D. Fernández Cañueto, *Chile: de la democracia limitada de Pinochet al proceso constituyente de 2020*, in *Revista de Estudios Políticos*, 193/2021, p. 179.

compiuta transizione alla democrazia e, soprattutto, nella concessa *Constitución Política* del 1980¹⁰. Quest'ultima, infatti, non è stata concepita come il prodotto di un patto sociale, introdotto al fine di strutturare e limitare il potere politico di una comunità plurale, ma come uno strumento volto ad ostacolare la capacità della politica democratica di trasformare alcune questioni, ritenute cruciali dalla dittatura, per il mantenimento di una data struttura socio-economica e lo sviluppo di una specifica ideologia politica¹¹. La Costituzione che entrò in vigore, dopo la fine ufficiale della dittatura e attraverso

La crisi e il collasso della democrazia cilena non solo ascrivibili alla sola reazione al progetto politico di Allende. Da una parte, bisogna considerare i gravi errori in politica economica, i conflitti di classe e il ruolo che ebbero i sindacati, l'ipermobilizzazione e la crisi sociale, il ruolo delle élites politiche, la polarizzazione ideologica del sistema multipartitico, il declino del ruolo mediatore dei partiti moderati e centristi: D. Nohlen, A. Garrido, *Presidencialismo comparado: América Latina*, Madrid, 2020, p. 236. Dall'altra, le modalità con cui era avvenuta l'elezione presidenziale. Le elezioni presidenziali del 1970 trovarono il paese nettamente diviso tra ideologie inconciliabili ognuna con un proprio candidato: quella conservatrice del Partido Nacional (PN), fortemente legato alla Costituzione del 1925; la riformista della Democrazia Cristiana (DC), che, dopo una netta vittoria alle elezioni del 1964 appoggiata dalla destra, si era divisa a sinistra in Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), Izquierda Cristiana e Cristianos por el Socialismo; e, infine, l'ideologia di stampo rivoluzionario sostenuta dall'Unidad Popular (UP), composta dai partiti socialista e comunista, dall'ala sinistra del Partito Radicale e dai gruppi scissionisti della DC. Il paese si divise in tre masse omogenee di elettori che condussero ai seguenti risultati: Salvador Allende (UP) ottenne il 36,22%, Jorge Alessandri (RN) il 34,89% e Rodomiro Tomic (DC) il 27,81%. L'articolo 64 della Costituzione richiedeva, per proclamare un candidato Presidente, il raggiungimento della metà dei voti validamente espressi e in caso contrario, stabiliva che sarebbe stato il Congresso ad eleggerlo tra i cittadini che avevano ottenuto le due maggioranze relative più alte. Dopo un acceso dibattito tra i sostenitori di Salvador Allende, che minacciavano una rivolta popolare se la sua vittoria non fosse stata riconosciuta, e i sostenitori di Jorge Alessandri, che difendevano l'autonomia decisionale del Congresso, i democristiani – che disponevano dei voti decisivi – decisero di appoggiare Allende, proponendo però un ampio Statuto di Garanzie Democratiche, approvato poi dal Congresso: L. R. Álvarez, *El presidencialismo en la República de Chile*, in *Revista de Derecho Público*, 79/2013, pp. 160-161. L'accordo tra democristiani e Unidad Popular iniziò ad erodersi già nel luglio 1971, mentre, cresceva il dissenso nei confronti del governo all'interno delle forze armate. Tra il 1969 e il 1973, queste, infatti, furono protagoniste di alcuni episodi che condizionarono il sistema politico: nell'ottobre del 1969 si ammutinarono per chiedere una maggiore attenzione al budget militare e, in sottofondo, era già chiara la volontà di realizzare un colpo di Stato; esattamente un anno dopo fu assassinato, dall'estrema destra, il nuovo comandante in capo dell'Esercito, che aveva manifestato l'intenzione di tutelare il processo istituzionale che aveva portato all'elezione, da parte del Congresso, di Salvador Allende come Presidente della Repubblica. Parallelamente, apparvero i primi focolai di una linea apertamente di estrema destra in seno alle forze armate. Inoltre, durante il suo mandato, Allende dovette ricorrere all'esercito in due occasioni: dopo la rivolta generale del 1972, con lo scopo di preparare le elezioni legislative del marzo 1973, e dopo la rivolta dei camionisti del 26 luglio 1973. Il tentativo di golpe del 29 giugno del 1973, sebbene fallì, rappresentò una prova generale di ciò che sarebbe avvenuto poco dopo e servì ai golpisti per valutare la resistenza che avrebbero opposto i partiti politici, i sindacati e i cordoni industriali delle città (M. Alcántara Sáez, *Sistemas políticos de América Latina - Volumen I América del Sur*, 2013, p. 159) e spinse il Presidente a cercare un compromesso con la DC. I tentativi di accordo terminarono in un nulla di fatto, in seguito al rifiuto di Allende di incorporare nel proprio governo, a tutti i livelli, i militari. In seguito alla rivolta dei camionisti, il Presidente rimodellò il suo gabinetto costituendo un governo di "sicurezza nazionale" con la partecipazione di alcuni membri di spicco delle forze armate e i leader moderati di Unidad Popular. La forte pressione sul nuovo governo si concluse pochi giorni dopo con le dimissioni dei ministri militari e l'approvazione di una risoluzione alla Camera dei Deputati che dichiarava incostituzionale il governo del Presidente Allende. Solo poche ore prima del colpo di stato, Allende accettò la richiesta di un plebiscito da tenersi a settembre, al cui annuncio ufficiale fu anticipato il golpe dell'11 settembre 1973: D. Nohlen, A. Garrido, *Presidencialismo comparado*, cit., pp. 236-237.

¹⁰ Lo stesso giorno del colpo di stato, l'11 settembre 1973, i Comandanti dell'esercito, della marina, dell'aviazione e dei carabinieri si autocostruirono come Giunta di governo, assumendo il comando supremo della nazione e impegnandosi a garantire la piena efficacia delle attribuzioni del Potere Giudiziario e a rispettare la Costituzione e le leggi della Repubblica, ma solo nella misura in cui lo avesse permesso la situazione del paese. Il successivo decreto-legge n. 128 del 12 novembre 1973 precisò che la Giunta aveva assunto il potere costituente, oltre al potere legislativo e al potere esecutivo, e che la Costituzione del 1925 rimaneva in vigore solo nelle parti in cui non fosse stata modificata mediante decreti-legge: M. Olivetti, *Prime osservazioni sul difficile avvio di un processo costituente in Cile*, cit., p. 3. I primi anni del governo del generale Augusto Pinochet furono caratterizzati da una bassa istituzionalizzazione e da un ultraliberismo economico. Negli anni successivi al colpo di Stato, il governo promulgò diversi *Acta Constitucionales* – relativi alla creazione del *Consejo de Estado* come corpo consultivo del Presidente, alle basi essenziali dell'assetto istituzionale, ai diritti e ai doveri costituzionali – che, a guisa di "leggi fondamentali", ebbero lo scopo di costituire il corpo giuridico del regime. Questa situazione, tecnicamente molto complessa, fu riconsiderata per adottare una soluzione più operativa, basata sulla realizzazione di una Legge fondamentale unica: M. Alcántara Sáez, *Sistemas políticos de América Latina*, cit., p. 161.

¹¹ F. Atria, C. Salgado, J. Wilenmann, *Democracia y neutralización. Origen, desarrollo y solución de la crisis constitucional*, Santiago de Chile, 2017, p. 37.

un discutibile plebiscito¹², non può essere definita realmente democratica in quanto ispirata al modello di democrazia protetta e limitata¹³, che diffida delle persone, dei partiti e delle istituzioni rappresentative¹⁴. Ciò ha reso il Cile una “democrazia semi sovrana” caratterizzata da istituzioni, create dalla dittatura, che hanno limitato il potere delle autorità elette dal popolo¹⁵. Questi elementi sono particolarmente evidenti nello slogan, che ha caratterizzato la recente campagna referendaria per l’approvazione di una nuova Legge fondamentale, “Borrar todo tu legado será nuestro legado”¹⁶.

Nonostante alcune sostanziali differenze¹⁷, la costituzione cilena in scrittura, potrebbe rientrare in quello che parte della dottrina ha definito *nuevo constitucionalismo latinoamericano* (NCL) o per lo meno condividere elementi fondamentali con i testi che rientrano in questa ondata di costituzionalizzazione, sviluppatasi tra la fine del XX secolo e l’inizio del XXI – iniziata con l’avvio del processo costituente colombiano (1990-1991), maturata con il processo costituente ecuadoriano del 1998 e perfezionata con l’approvazione, tramite referendum, delle norme fondamentali di Ecuador (2008) e Bolivia (2009)¹⁸. In America Latina, a partire dai processi di indipendenza, il costituzionalismo è stato un meccanismo di incorporazione di modelli stranieri e il disegno costituzionale non è stato accompagnato da un patto sociale di redistribuzione della ricchezza, come avvenuto invece in Europa. La frustrazione che ciò ha prodotto nel subcontinente è stato il seme che ha portato alla nascita di una

¹² Il plebiscito si svolse l’11 settembre 1980 in un momento in cui il Paese si trovava in stato d’assedio, le garanzie costituzionali erano sospese, i partiti politici erano stati messi fuorilegge o dissolti dal regime, non esisteva un’anagrafe elettorale né un censimento aggiornato della popolazione, non vi era alcuna istanza che avrebbe potuto accogliere i ricorsi in caso di manipolazione o brogli e il regime aveva il controllo assoluto della televisione e della maggior parte degli altri mezzi di comunicazione: M. Alcántara Sáez, *Sistemas políticos de América Latina*, cit., 161). Inoltre, il corpo elettorale era stato chiamato solo ad approvare l’intero testo, votando “sì”, oppure rigettarlo, votando “no”: cfr. *Proceso Constituyente en Chile*, cit., p. 26. Con il 67,04% dei voti a favore, il 30,19% contrari e il 2,77% nulli, la Costituzione del 1980 fu approvata in un plebiscito senza alcun tipo di controllo e senza che l’opposizione potesse organizzare una reale campagna contro la proposta della dittatura: M. Alcántara Sáez, *Sistemas políticos*, cit., p. 176. Dopo essere stata promulgata dal Presidente il 21 ottobre dello stesso anno e pubblicata sul *Diario Oficial* tre giorni dopo, entrò in vigore l’11 marzo 1981: M. Olivetti, *Prime osservazioni sul difficile avvio di un processo costituente in Cile*, cit., p. 4. Questo stesso giorno, il generale Pinochet giurò come Presidente della Repubblica, per un periodo che sarebbe terminato il 10 marzo 1989.

¹³ Appare opportuno mettere in evidenza le differenze semantiche tra “democracia protegida” e “democracia limitada”. Come rilevato da Cañueto, l’espressione “democrazia protetta” è stata abilmente coniata e utilizzata dalla dittatura di Pinochet al fine di far percepire come moralmente corretta e socialmente pertinente la configurazione di un quadro giuridico che vincolasse il normale sviluppo della democrazia, impedendo alla maggioranza di realizzare politiche pubbliche diverse da quelle che il regime considerava corrette. La ragione principale dell’utilizzo di questo paradigma era che si riteneva essenziale difendere la democrazia dal comunismo internazionale, dalla faziosità dei partiti, dalle proposte demagogiche, dalla volontà popolare incontrollata e dall’interventismo statale in economia. Di fatto, però, il regime costituzionale creato dalla dittatura non stabilì un quadro istituzionale che preservasse la democrazia contro possibili attacchi antidemocratici, ma piuttosto disegnò un sistema che riduceva costituzionalmente lo spazio per l’azione politica: D. Fernández Cañueto, *Chile: de la democracia limitada de Pinochet al proceso constituyente de 2020*, cit., pp. 181-182.

¹⁴ La Constitución Política de la República de Chile (CPR) è stata concepita come un sistema di istituzioni caratterizzato da “enclavos autoritarios” e “instituciones contramayoritarias”, volte a mantenere inalterato lo *status quo* ereditato dal periodo dittatoriale. Con la prima denominazione si fa riferimento a quell’insieme di disposizioni e previsioni contenute nella formulazione originaria della Legge fondamentale del 1980 che hanno permesso il mantenimento di un ruolo centrale delle forze che avevano fatto parte, a diverso titolo, del regime dittatoriale. Tale obiettivo è particolarmente evidente analizzando la composizione della camera alta del Congresso e la normativa in materia di riforme costituzionali. La CPR stabilì, altresì, un sistema presidenziale caratterizzato da elementi di squilibrio a favore dell’Esecutivo e in cui alcune istituzioni, definite appunto “contromaggioritarie” – quali le forze armate, il Cosenza e la Corte Suprema – essendo sottratte all’immediata operatività del principio democratico ed essendo dotate di una relativa autonomia, avevano, da una parte, lo scopo di garantire un certo grado di continuità con il regime autoritario: M. Olivetti, *Prime osservazioni sul difficile avvio di un processo costituente in Cile*, cit., 5) e, dall’altra, facevano parte di un complesso sistema di “control y chequeo” sull’Esecutivo.

¹⁵ *Proceso Constituyente en Chile*, cit., p. 24.

¹⁶ R. Iannaccone, “Borrar todo tu legado será nuestro legado”, cit., p. 4.

¹⁷ In questa sede non sarà possibile soffermarsi su tali elementi, come però sottolineare che si fa riferimento, in particolare, alle differenze sostanziali tra il processo costituente cileno e gli altri dell’area andina ovvero quelli di Colombia, Ecuador e Bolivia. Si tratta, principalmente, del ruolo leaderistico che il potere esecutivo ha svolto in questi ultimi e dei poteri riconosciuti o autoriconosciuti dalle assemblee costituenti a discapito dei poteri costituiti, soprattutto del potere legislativo.

¹⁸ P. Salazar Ugart, *El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano (una perspectiva crítica)*, in L. R. González Pérez, D. Valadés (coord.), *El constitucionalismo contemporáneo. Homenaje a Jorge Carpizo*, Città del Messico, 2013, pp. 354-355.

risposta costituzionale autoctona¹⁹, definita un costituzionalismo “senza genitori”²⁰. Le differenze tra questo costituzionalismo e quello liberale risiedono fondamentalmente nel diverso contenuto che queste due correnti danno ai costrutti di nazione, diritti (individuali, sociali e politici) e cittadinanza, e nelle differenti modalità di concepire e progettare il governo democratico. In termini epistemologici, e in opposizione al costituzionalismo liberale, i cambiamenti attuati nelle costituzioni del NCL si sviluppano a partire da una filosofia e un'ideologia diversa, che non identifica come centro del suo universo normativo la sagoma di un individuo ideale, nominalmente uguale per capacità a tutti gli altri individui con i quali forma una mitica e omogenea “nazione”, ma piuttosto ad una società variegata, che appare evidente quando si guarda alla realtà latinoamericana: una pluralità o multinazione di comunità diverse che, nel loro sforzo storico di coesistere e costruire uno Stato di diritto e giustizia, non sono state dotate dal costituzionalismo liberale degli strumenti giuridici adeguati²¹. Si tratta di un costituzionalismo partecipativo, che combina nuove forme di rappresentanza, consultazione, ratifica e controllo popolare a diversi livelli e avanza la tesi che la partecipazione popolare debba essere vista in termini più ampi di quelli offerti dalle modalità classiche²².

2. Brevi cenni sul processo costituente e la centralità della partecipazione popolare

La mobilitazione sociale del 18 ottobre 2019 e l'accordo politico del 18 novembre, già analizzati, hanno aperto la strada alla stesura di una nuova Costituzione, che culminerà al più tardi nell'agosto 2022. Questo periodo di circa due anni, che corrisponde al processo costituente propriamente detto, è un evento senza precedenti nel paese, in quanto nessuna delle precedenti norme fondamentali è stata redatta seguendo tale percorso²³. Il movimento che ha generato il processo – ovvero la mobilitazione sociale massiccia e diversificata nelle strade, nei quartieri, nei media e nelle reti sociali – è molto diverso dal processo istituzionale che regola il processo costituzionale. Esiste, quindi, il rischio che, anche se tutti i passi previsti dalla legislazione siano compiuti, il processo non acquisisca legittimità agli occhi della cittadinanza. In questo caso, si paventa la possibilità che il testo possa essere respinto nel voto plebiscitario di uscita previsto nel 2022. Infine, potrebbe verificarsi che il processo sia legale ma non legittimo, perdendo così un'enorme opportunità storica. Al fine di realizzare un percorso che sia profondamente diverso dalla situazione attuale – caratterizzata dalla validità di una costituzione ritenuta illegittima dalla maggior parte della popolazione e dove predomina la sfiducia nei confronti della politica

¹⁹ R. Viciano Pastor, *Presentación*, in R. Viciano Pastor (coord.), *Estudios sobre el nuevo Constitucionalismo Latinoamericano*, Valencia, 2012, p. 9.

²⁰ R. Viciano Pastor, R. Manríquez, *Presentación. Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano*, in Aa. Vv., *El nuevo constitucionalismo en América Latina*, Quito, 2010, p. 20 ss.

²¹ Cfr. J. Doniush, S. Inés, *El nuevo constitucionalismo y los rezagos de la ciencia del derecho constitucional latinoamericano*, Buenos Aires, 2013, pp. 23-24.

²² Cfr. R. Rubio Marín, *Mujeres y procesos constituyentes contemporáneos: retos y estrategias de participación*, in *Revista de Estudios Políticos*, 187/2020, p. 46.

²³ Per quanto riguarda le costituzioni storiche più rilevanti del 1828, del 1833 e del 1925 – escludendo, quindi, la Costituzione del 1980 in quanto già trattata precedentemente – solo la Costituzione liberale del 1828, influenzata da un precoce ed effimero liberalismo democratico sotto l'influenza francese, americana e della Costituzione di Cadice, è stata frutto di un potere costituente originario democratico, per gli standard dell'epoca, che si manifestò attraverso una Convenzione appositamente designata per redigere la Carta fondamentale. Allo stesso modo, la Costituzione del 1833 fu elaborata dalla cosiddetta Grande Convenzione e la sua stesura finale fu affidata a un comitato di redazione composto da sette membri. Questa Costituzione conservatrice, frutto del potere costituente delle forze armate e di un settore dell'oligarchia (“peluconomismo-estancuero”), fu concepita come una riforma alla costituzione del 1828, nonostante la presenza di una clausola che ne bloccava la revisione per otto anni. Anche la Costituzione del 1925 venne presentata come una riforma al testo costituzionale anteriore e fu il risultato di un potere costituente solo relativamente democratico, frutto formale di una sottocommissione di riforma designata dal Presidente Alessandri Palma. Nonostante tale testo fu ratificato in seguito ad un referendum, è necessario tenere in considerazione che ebbe luce per la pressione dell'esercito e aveva come obiettivo ristabilire l'autorità presidenziale e l'ordine: R. Iannaccone, *“Borrar todo tu legado será nuestro legado”*, cit., pp. 42-43.

e della rappresentanza e il discredito verso le istituzioni – è sembrato necessario prevedere la partecipazione diretta della cittadinanza anche durante il funzionamento dell'organo costituente²⁴.

Il processo costituente intrapreso in Cile consta, come è risultato evidente da quanto detto finora, di tre fasi e segue il modello del cosiddetto “*reloj de arena*” o “struttura a clessidra”: nella prima fase, coinvolge l'intera popolazione, che è chiamata liberamente ad esprimersi, mediante plebiscito nazionale, sulla volontà di procedere all'elaborazione della nuova Costituzione (art. 130 Cost.); la fase centrale vede coinvolto un ristretto numero di persone per la stesura materiale dell'articolato costituzionale attraverso una *Convención Constitucional* (art. 131 e ss. Cost.); la terza fase, riguarda la chiusura del procedimento tramite ratifica plebiscitaria con carattere obbligatorio (art. 142 Cost.)²⁵. La prima fase si è svolta il 25 ottobre quando il 78,27%, dei cileni si è dichiarato a favore dell'elaborazione di una nuova Carta fondamentale, mentre il 78,99% ha espresso la propria preferenza per la *Convención Constitucional* (CC)²⁶. Il 15 e 16 maggio, invece, con l'elezione dei 155 *convencionales*, è iniziata la seconda fase del processo costituente, ovvero la scrittura del testo della Costituzione, che terminerà in un lasso di tempo dai 9 ai 12 mesi. Le elezioni, a causa della pandemia da Covid-19, sono state rinviate due volte²⁷ e si sono tenute quasi 7 mesi dopo la loro data originale, fissata il 25 ottobre 2020²⁸.

Particolarmente interessanti sono le regole previste per l'elezione dei membri della Convenzione, che hanno introdotto in Cile un nuovo concetto di rappresentanza, più complesso e attuale, che non si esaurisce nella concezione di rappresentanza politica, intesa come esistenza di un rapporto fiduciario tra rappresentante e rappresentato, ma si avvicina alla cosiddetta rappresentanza sociologica o descrittiva elaborata da Sartori²⁹. In particolare, è stata sancita la parità nelle nomine e nella distribuzione dei seggi della CC, attraverso la Ley 21.216, pubblicata il 24 marzo 2020³⁰, e sono stati previsti, dalla Ley 21.298 del 23 dicembre 2020³¹, 17 seggi riservati alle popolazioni indigene.

²⁴ G. Delamaza, *La Participación Ciudadana en el Proceso Constituyente*, cit.

²⁵ D. M. Castano Vargas, *Un'Asamblea Constituyente per il Cile*, in *federalismi.it*, 33/2020, p. 39.

²⁶ C'erano due opzioni: una Convenzione costituzionale mista, composta da membri per metà eletti dai cittadini e per metà dal Congresso tra i suoi componenti, e, come seconda opzione, una Convenzione Costituzionale, composta interamente da membri eletti dai cittadini: M. Oñate Salas, M. Sanhueza González, *Las elecciones de Convencionales Constituyentes para la redacción de la nueva Constitución de Chile*, in *Dpce online*, 1/2021, p. 1.

²⁷ A seguito della pandemia da Covid-19, il 26 marzo 2020, il calendario è stato modificato con una nuova riforma costituzionale (legge n. 21.221), per cui il plebiscito in entrata si è svolto il 25 ottobre 2020 e l'elezione dei membri del Congresso, dei sindaci, dei consiglieri e dei governatori regionali, che inizialmente doveva tenersi il 25 ottobre 2020, è stata rinviata all'11 aprile 2021. Il 6 aprile le elezioni sono state nuovamente rimandate al 15 e al 16 maggio, dopo che una precedente legge – la Ley 21317 che “Amplía A dos días las próximas elecciones municipales, de Gobernadores regionales y de Convencionales Constituyentes, fija reglas especiales para su desarrollo, y señala inscripción de Candidaturas en los términos que indica” – aveva stabilito che si sarebbero svolte in due giorni, ossia l'11 e il 12 aprile, e non in uno, come stabilito fino a quel momento dal testo costituzionale: R. Iannaccone, “*Borrar todo tu legado será nuestro legado*”, cit., p. 33).

²⁸ M. Oñate Salas, M. Sanhueza González, *Las elecciones de Convencionales Constituyentes para la redacción de la nueva Constitución de Chile*, cit., p.1.

²⁹ R. Iannaccone, “*Borrar todo tu legado será nuestro legado*”, cit., p. 37.

³⁰ Prevede che le liste dei partiti politici, dei patti elettorali o di quelli indipendenti, avrebbero dovuto indicare, nell'ordine dei candidati in ogni circoscrizione elettorale, come primo nominativo quello di una donna seguito da quello di un uomo e mantenere tale alternanza. Inoltre, venne stabilito che nei distretti con un numero pari di seggi sarebbe stato eletto un numero uguale di uomini e donne, mentre nei distretti con un numero dispari di seggi, non sarebbe potuto risultare una differenza tra uomini e donne superiore ad un seggio: R. Iannaccone, “*La Convezione Costituente cilena: un'importante possibilità per il costituzionalismo contemporaneo*”, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 1/2021, p. 5.

³¹ Questi 17 seggi sono stati riservati ai popoli riconosciuti nella Legge n. 19.253 (Establece normas sobre proteccion, fomento y desarrollo de los indigenas, y crea la corporacion nacional de desarrollo indigena) e suddivisi come di seguito riportato: sette seggi per i Mapuche, due per gli Aymara e uno per ciascuno degli altri popoli vale a dire i Rapa Nui, i Quechua, gli Atacameño, i Diaguitas, i Collas, i Kawéskar, i Yaganes e i Changos. La Legge n. 21.298 stabilì anche la competenza del Servizio Elettorale (Servel) a determinare quali saranno i distretti dedicati alle quote indigene, prendendo in considerazione le aree con la più alta percentuale di popolazione indigena, secondo l'ultimo censimento, al netto dei distretti che eleggevano tre membri del Congresso (R. Iannaccone, *La Convezione Costituente cilena*, cit., p. 6). In questi ultimi, quindi, è stata prevista l'applicazione di una correzione se il risultato non era di per sé paritario, per cui i candidati del genere sovrarappresentato che hanno ricevuto meno voti sono stati sostituiti dai candidati del genere opposto – dello stesso partito, lista o patto – che avevano ricevuto più voti: S. Ragone, J. I. Núñez Leiva, *Algunas coordinadas esenciales sobre la Convención Constitucional*, in *Dpce online*, 1/2021, p. 3.

Analizzando, la composizione della Convenzione vengono in rilievo due elementi particolarmente significativi: l'appartenenza di genere degli eletti e quella partitica. La Convenzione, infatti, rappresenta un *unicum* nello scenario comparativo per il suo carattere paritario. Per quantificare questa parità, la differenza massima proposta è stata il 45% di rappresentanti di un genere e il 55% a favore dell'altro, secondo i meccanismi di presentazione della lista e di successiva correzione degli eletti. Sorprendentemente, questa correzione è stata applicata in 11 casi a favore di uomini e solo in 5 casi a favore di donne. L'Assemblea Costituente, in fine, è risultata composta da 78 uomini e 77 donne³². Per quanto riguarda, invece, il secondo profilo evidenziato rileva l'appartenenza partitica dei e delle *convencionales constituyentes* e, in particolare, il gran numero di seggi ottenuti dalle liste di indipendenti non legati a nessun partito politico e la pesante sconfitta dei partiti tradizionali³³.

Date le radici del processo costituente e la sua evoluzione, precedentemente illustrate, si è deciso di favorire e implementare la partecipazione dei cittadini anche in quella che può essere definita la parte centrale dell'orologio, coincidente con la fase vera e propria di scrittura del testo della nuova norma fondamentale. Proprio in ragione di ciò, il processo costituente si è caratterizzato per essere altamente deliberativo e per fornire numerosi strumenti a tal fine in quanto contiene in sé la promessa che il popolo, cioè il potere costituente originario, sarebbe stato per la prima volta protagonista nella redazione di una nuova Costituzione e solo se si riterrà mantenuta questa promessa, il processo sarà legittimato dalla cittadinanza. Non sorprende, quindi, che la partecipazione sia stata sancita in tre dei quattro regolamenti della Convenzione Costituzionale ovvero quello relativo alla partecipazione popolare (RPP), quello in materia di partecipazione indigena (RPI) e, più genericamente, nel Regolamento generale (RG).

La partecipazione popolare nei lavori costituenti è stata prevista fin dalla loro prima fase, dalle tre commissioni provvisorie istituite il 14 luglio – *Presupuestos y Administración Interior, Reglamento e Ética*. Inoltre, quella competente per il regolamento era stata esplicitamente incaricata di proporre alla Plenaria una proposta che includesse meccanismi sia volti a garantire la partecipazione popolare che ad assicurare che quella dei popoli e delle nazioni indigene fosse effettiva, vincolante e continua, in conformità con la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni. Da questa norma di base è derivata la decisione di distinguere tra partecipazione generale e indigena. Successivamente, il 21 luglio, la Convenzione ha discusso e approvato la creazione di altre cinque commissioni provvisorie, e tra queste due erano propriamente dedicate alla partecipazione³⁴. La commissione *Participación y Consulta Indígena*, formata da 17 *convencionales*, aveva tra le altre funzioni, il compito di elaborare e proporre meccanismi di partecipazione e consultazione pertinenti, permanenti, vincolanti e continui per tutti i popoli indigeni. L'altra commissione è stata quella di *Participación popular y equidad territorial*, che è stata la più numerosa, con 31 membri, ed è stata competente a realizzare una proposta di partecipazione popolare che contemplasse meccanismi di vincolatività e incidenza, integrando la diversità territoriale, culturale, sociale, dei popoli e di genere. Le commissioni

³² P. Poo, *Análisis del resultado de las elecciones a la Convención Constitucional. Un abordaje desde los bienes de la naturaleza*, in *Heinrich Böll Stiftung. Cono Sur*, 2020, p. 7.

³³ I candidati delle liste di indipendenti hanno ottenuto un totale di 48 seggi. È rilevante anche il risultato della lista "*Apruebo Dignidad*" – composta dal *Frente Amplio*, dal Partito Comunista e da altri conglomerati di sinistra – che ha ottenuto 28 seggi. Per quanto riguarda i grandi perdenti di queste elezioni, ovvero i partiti politici tradizionali, da un lato, la lista *Chile Vamos* – che riunisce i partiti politici di destra e di centro-destra, che sostenevano il governo guidato dall' Ex-presidente Sebastián Piñera – ha ottenuto 37 seggi, molto al di sotto del terzo dei rappresentanti a cui questo gruppo aspirava, per influenzare in modo decisivo la Convenzione. Addirittura peggiore è stato il risultato ottenuto dai partiti della "*Ex Concertación*" – che hanno governato il paese tra il 1990 e il 2010, ora riuniti sotto il nome di "*Lista del Apruebo*" – che hanno ottenuto 25 seggi: M. Oñate Salas, M. Sanhueza González, *Las elecciones de Convencionales Constituyentes para la redacción de la nueva Constitución de Chile*, cit. p. 3. In percentuali, i partiti politici tradizionali di destra hanno ottenuto il 24% dei seggi, il centro-sinistra il 16%, la sinistra parlamentare il 18%, i popoli indigeni l'11% e le due liste maggioritarie di indipendenti il 16% ("*Lista del Pueblo*") e il 7% ("*Independientes No Neutrales*"), con il restante 8% per altri indipendenti: D. Zovatto, M. Jaraquemada, *Análisis de las elecciones en Chile*, in *Idea Internacional. News*, 28/05/2021.

³⁴ Monitor Constitucional Cep, *El enorme desafío de la participación ciudadana en la Convención Constitucional*, in *Boletín del Monitor Constitucional*, 12/2021.

hanno avuto un periodo di 10 giorni lavorativi per svolgere audizioni pubbliche e per ricevere proposte dalla società civile, dalle assemblee e dai consigli territoriali o tematici, dalle università, dalle fondazioni o da altre forme di organizzazione sociale, dalle comunità di nazioni e dai cileni all'estero³⁵.

3. La partecipazione popolare nella scrittura di nuove costituzioni: alcune esperienze

Nelle democrazie contemporanee, è sempre meno accettabile che i cittadini non siano coinvolti nei processi decisionali attraverso vari meccanismi di partecipazione, e questa tendenza è ugualmente visibile in relazione ai momenti di cambiamento costituzionale che, a differenza del passato, hanno gradualmente cessato di essere appannaggio degli esperti e/o dell'*élite* politica, per lasciare il passo a processi di redazione costituzionale con maggiore deliberazione e inclusività. In questo contesto, la partecipazione fornisce maggiore trasparenza, efficacia e legittimità non solo al risultato, ma anche alla procedura che porta all'adozione del nuovo testo³⁶. Il ventunesimo secolo, infatti, sembra aver aperto una nuova "stagione costituente", non solo in America Latina. In contesti assai diversi e per effetto di differenti motivazioni, stiamo assistendo a numerosi processi di revisione costituzionale e di elaborazione di nuove Costituzioni, accumulati dalla valorizzazione della dimensione partecipativa, la quale appare particolarmente favorita dall'evoluzione tecnologica³⁷.

L'esperienza internazionale dimostra che la partecipazione dei cittadini, durante i processi costituenti, non si limita ai plebisciti o all'elezione dei membri delle assemblee, ma sono stati adottati vari canali di partecipazione diretta al fine di completare e rafforzare il lavoro di tali organismi. Questi includono forum nazionali, consultazioni pubbliche, sondaggi online e incontri territoriali e possono essere informativi, deliberativi o vincolanti. Nel primo caso l'assemblea riceve semplicemente opinioni, informazioni o proposte dai cittadini; nel secondo è tenuta a discutere alcune questioni o proposte di articolato, senza essere però obbligata a considerarle; nell'ultima ipotesi, invece, è obbligata a legiferare seguendo le indicazioni fornitele³⁸.

Si tratteranno brevemente alcune esperienze costituenti che, seppur profondamente diverse non solo per posizione geografica, ma anche e soprattutto per il contesto sociale e le motivazioni che hanno portato alla richiesta di una nuova norma fondamentale, sono state caratterizzate dalla centralità sia della natura deliberativa del procedimento che del ricorso a strumenti partecipativi³⁹. In virtù di tale centralità Allegretti ha definito le Costituzioni emerse da tali processi "partecipate"⁴⁰, riferendosi ai casi di Islanda, Bolivia ed Ecuador. È possibile far rientrare in tale classificazione, dato il grado di partecipazione dei loro processi costituenti attraverso meccanismi consultivi e/o deliberativi, anche le esperienze di Tunisia e Colombia e sicuramente l'attuale processo costituente cileno, oggetto di questo lavoro.

Ad essere paradigmatico, per lo studio che si intende portare avanti, è il caso dell'Islanda dove i cittadini sono stati consultati in permanenza sull'avanzamento della redazione del testo attraverso l'uso di piattaforme elettroniche – un sito web e i social network Facebook e Twitter. Queste sono state utilizzate, non solo per pubblicare gli articoli costituzionali in discussione, ma anche per ricevere i commenti della popolazione, la maggior parte dei quali sono stati inclusi nel testo finale adottato. Passando ad una breve analisi del caso tunisino, questo è stato caratterizzato, oltre che da numerose riunioni tra le commissioni della costituente e diversi rappresentanti della società civile, esperti ed ex

³⁵ R. Iannaccone, *I primi passi della Convención Constitucional cilena, tra risultati inaspettati e decisioni rilevanti*, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 2/2021, pp. 13-14.

³⁶ V. Soto, M. Ferrero, *Participación ciudadana, fortalecimiento democrático y mecanismos de incidencia en los procesos constituyentes*, in *Serie Informes*, 22/2021, p. 18.

³⁷ T. Abbiate, *La e-participation e i processi di elaborazione e revisione costituzionale*, in *IANUS*, 11/2014, p. 10.

³⁸ F. Flores, *Participación Ciudadana en Asambleas Constituyentes*, in *Contexto*, 1/02/2021, 10.

³⁹ N. Pettinari, *Gli strumenti di democrazia partecipativa nelle costituzioni e la partecipazione ai processi costituenti. Verso un nuovo sviluppo della qualità democratica?*, in *federalismi.it*, 15/2019, p. 19.

⁴⁰ U. Allegretti, *Recenti costituzioni partecipate: Islanda, Ecuador, Bolivia*, in *Quaderni costituzionali*, 3/2013.

leader politici⁴¹, dal fatto che, così come in Islanda, la scintilla di innesco della partecipazione popolare è stata prodotta dalle organizzazioni della società civile stessa e, in particolare, dai c.d. “corpi intermedi” e “cyber attivisti”. Grazie soprattutto a questi ultimi emerse, quale elemento innovativo e di contributo sostanziale, il ricorso sistematico alle nuove tecnologie dell’informazione. Le discussioni in seno alle commissioni, e in seguito in Assemblea plenaria, così come le sessioni per l’adozione della Costituzione, sono state, infatti, seguite non solo in diretta televisiva, ma anche e soprattutto sulla rete, tramite la pagina Facebook e Twitter di Al Bawsala⁴². Sia il processo costituente islandese che quello tunisino sono stati caratterizzati da strumenti di partecipazione formale o dall’alto (*top-down*), ovvero previsti da atti normativi dello Stato o promossi dall’autorità pubblica, che di partecipazione informale o dal basso (*bottom-up*), vale a dire promossi da entità non istituzionali, come le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative⁴³.

Per quanto riguarda, invece, le esperienze latinoamericane, dinanzi menzionate, queste sono state caratterizzate da numerosi strumenti partecipativi, ma non dall’utilizzo di piattaforme elettroniche, il che rende il Cile la prima esperienza costituente nella subregione a prevedere un loro uso massivo. In Ecuador sono stati tenuti vari forum e tavole rotonde a livello territoriale per ottenere commenti e suggerimenti dai cittadini, che hanno potuto inviare relazioni con le loro osservazioni ed essere ascoltati dall’assemblea. Un lavoro territoriale simile è stato realizzato in Bolivia, dove sono state raccolte circa tremila proposte, mentre in Colombia si sono tenuti più di 1.500 gruppi di lavoro e sono state ricevute proposte anche da diverse organizzazioni della società civile⁴⁴.

Particolarmente interessanti appaiono, rispetto a tali esperienze, le previsioni dei regolamenti delle assemblee costituenti in materia di iniziativa popolare di norme costituzionali. In Colombia, oltre ai soggetti istituzionali abilitati a presentare proposte dall’articolo 27 del regolamento – ovvero i costituenti, il governo nazionale, la Corte Suprema di Giustizia, il Consiglio di Stato e il Congresso Nazionale –, il successivo articolo stabiliva che avrebbero potuto farlo anche i rappresentanti legali delle organizzazioni non governative con carattere nazionale, le università e i gruppi guerriglieri vincolati con il processo di pace. Nel caso della Bolivia, invece, il diritto di iniziativa è stato riconosciuto ai costituenti e ai cittadini in generale, sia individualmente che collettivamente (art. 77, *Reglamento General de la Asamblea Constituyente de Bolivia*). In fine, in Ecuador in base a quanto stabilito nel Regolamento di funzionamento dell’Assemblea Costituente, e in particolare dall’articolo 23 “De la capacidad para presentar propuestas”, potevano presentare le loro proposte i membri dell’Assemblea, i movimenti sociali, le organizzazioni migranti, sindacali, indigene, etniche, di classe, civiche e della società civile, le diverse istituzioni e organismi dello Stato e qualsiasi persona fisica o giuridica, individualmente o collettivamente.

4. Strumenti di partecipazione popolare durante i lavori della Convención Constitucional

Come anticipato, *L’Estallido social*, in quanto incontro sociale autorganizzato, ha rappresentato un cambiamento della cultura dei cileni e per questo, fin dall’inizio, il processo costituente è stato caratterizzato da un alto grado di partecipazione popolare deliberativa e, al fine di garantirla sono stati previsti strumenti specifici. Le radici del processo costituente hanno portato, infatti, a proporre numerosi meccanismi volti a fornire legittimità alle decisioni assunte dalla Convenzione. La partecipazione popolare ha assunto, infatti, un ruolo centrale ed è stata esplicitamente sancita in tre dei quattro regolamenti della Convenzione Costituzionale, vale a dire nel *Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente* (RPP), nel

⁴¹ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Mecanismos de cambio constitucional en el mundo. Análisis desde la experiencia comparada*, Cile, 2015, pp. 50-51.

⁴² N. Pettinari, *Gli strumenti di democrazia partecipativa nelle costituzioni e la partecipazione ai processi costituenti*, cit., p. 26.

⁴³ T. Abbiate, *La e-participation e i processi di elaborazione e revisione costituzionale.*, cit., p. 16.

⁴⁴ Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, *Mecanismos de cambio constitucional en el mundo*, cit., pp. 50-51.

Reglamento de Participación y Consulta Indígena (RPI) e, più in generale, nel *Reglamento General de funcionamiento y orgánica de la Convención Constitucional* (RG).

Quest'ultimo, all'articolo 3 prevede la "Participación popular incidente", definendola come il "derecho a participar en la creación y deliberación de la norma constitucional con el fin de generar un impacto real en su debate y aprobación. Lo anterior, sea de forma individual o colectiva, desde todos los sectores, territorios y comunidades del país, con pertinencia cultural y perspectiva de género en las distintas instancias del proceso constituyente (lettera i), e la "Participación incidente de Pueblos Indígenas y Consulta Indígena" che deve avvenire mediante meccanismi di consultazione e di partecipazione, conformemente agli standards stabiliti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni e da altri strumenti internazionali (lettera j). In questa sede non sarà possibile approfondire entrambe le tipologie, pertanto non ci si soffermerà sulla partecipazione indigena⁴⁵, ma esclusivamente su quella popolare, né si potranno analizzare i numerosi meccanismi di partecipazione popolare previsti. Basti dire che il *Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente* (RPP), approvato dalla Convenzione Costituente il 7 ottobre, prevede che il lavoro delle sette Commissioni della Convenzione sia accompagnato da riunioni autoconvocate, giornate deliberative nazionali, riunioni comunitarie, forum deliberativi e plebisciti dirimenti, i cui risultati, una volta sistematizzati, dovranno avere un impatto sulle decisioni della Convenzione. Come già anticipato, verranno analizzati, invece, maggiormente nel dettaglio gli strumenti di "e-participation" previsti dal suddetto regolamento, ovvero i canali telematici che consentono alla cittadinanza e alle organizzazioni non governative di esprimersi sulle decisioni pubbliche che li riguardano⁴⁶, avendo le informazioni necessarie per poterlo fare in modo consapevole. Proprio per questo motivo verrà inizialmente illustrato quanto previsto dai regolamenti della Convenzione in materia di trasparenza.

4.1. Il principio di trasparenza

Il principio di trasparenza⁴⁷ è un elemento cardine di tutti i regolamenti della CC e del processo costituente stesso. In questa sede però, senza pretesa di esaustività, la sua analisi verrà condotta

⁴⁵ Appare opportuno, però, riportare che, in termini generali, il *Reglamento de Participación y Consulta Indígena* stabilisce l'istituzione di un sistema di partecipazione e consultazione indigena in conformità con "le norme internazionali sui diritti umani dei popoli indigeni, che sono stabilite, tra le altre fonti del diritto internazionale, in quelle menzionate nel presente regolamento, che la Convenzione assume come sovrane" (art. 1). Queste consultazioni hanno un carattere vincolante, in quanto tutti gli accordi adottati nel processo saranno inclusi come norme costituzionali soggette a votazione, sia nelle rispettive Commissioni che nella plenaria. In questo modo, la partecipazione dei popoli indigeni si estende oltre i loro rappresentanti nell'organo costituente: V. H. Moreno Soza, *Claves de esta semana en la Convención Constitucional*, in *UChile Constituyente*, 8/10/2021. Tale processo, in base a quanto previsto dal Regolamento oggetto d'analisi, conterà di sette fasi: 1) la diffusione e l'informazione sul processo di partecipazione e consultazione; 2) la preparazione del documento di base del processo di partecipazione e consultazione; 3) la fase di dialogo e deliberazione; 4) la ricezione e sistematizzazione dei risultati del processo di partecipazione e consultazione; 5) la preparazione di un rapporto sugli accordi raggiunti; 6) la fase di proposte normative; 7) l'informazione sui risultati. La *Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad*, composta dai 17 costituenti rappresentanti dei seggi riservati e da altri 8 costituenti, e la *Secretaría de Participación y Consulta Indígena*, organo collegiale di carattere tecnico, esecutivo e plurinazionale, avranno il compito di supervisionare e organizzare il processo di consultazione. Un elemento degno di nota di questo Regolamento è il principio "pro-popoli" sancito, tra gli altri principi generali – come il principio di plurinazionalità e autodeterminazione dei popoli – dall'articolo 6. Nello specifico, la lettera g recita: "La salvaguardia de los derechos de los pueblos indígenas es el fundamento de la consulta y todo el proceso está guiado por la protección más amplia a estos. La Convención, la Comisión y la Secretaría de Participación y Consulta deberán interpretar y preferir, en relación con el proceso de participación y consulta, la norma más amplia o la interpretación más extensiva o protectora de los derechos de los pueblos indígenas. Inversamente, cuando se trata de establecer restricciones al ejercicio de los derechos, deberá estarse a la norma o a la interpretación menos restrictiva de los derechos de los pueblos". Si tratta, quindi, di una linea guida per il lavoro dell'intera Convenzione, che implica l'applicazione dei criteri più ampi possibili a beneficio dei popoli indigeni e l'interpretazione meno rigida in termini di restrizioni nei loro confronti: Osservatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile, *La decimocuarta semana de la Convención Constitucional: el fin de la etapa reglamentaria y el frustrado intento de una reclamación*, 11/10/2021.

⁴⁶ European Union, *E-participation Best Practice Manual*, 2012.

⁴⁷ Sul rapporto tra trasparenza e partecipazione v., tra gli altri: X. Codina García Andrade, *Estado democrático, participación ciudadana y control de la administración*, in J.E. Soriano García (dir.), M. Estepa Montero (coord.), *Por el derecho y la libertad*.

esclusivamente in relazione a due elementi: il rapporto che lo lega al già citato articolo 3 del Regolamento Generale e le modalità con le quali la Convenzione ha deciso di garantire il rispetto di questo principio. La garanzia di trasparenza, infatti, permette una partecipazione informata e consapevole così come previsto dal RG e, così come la "Participación incidente y vinculante" (art. 3), è prevista tra i principi del RPP che all'articolo 9 prevede l'"Acceso a la información, transparencia y trazabilidad", stabilendo che "La Convención Constitucional deberá respetar, cautelar y promover el conocimiento y la publicidad de los actos, resoluciones, procedimientos y documentos que se encuentren relacionados con los distintos mecanismos de participación. Se dispondrá de un sistema de trazabilidad, que permita dar cuenta de la sistematización y la utilización de los insumos y orientaciones obtenidos a partir de los mecanismos de participación popular en los distintos niveles de toma de decisiones de la Convención Constitucional".

Il RG, inoltre, stabilisce diversi obblighi di trasparenza attiva, includendo un'ampia gamma di informazioni sul funzionamento e l'avanzamento della Convenzione, e di trasparenza passiva, stabilendo che l'assemblea sarà dotata di tutte le piattaforme tecnologiche e le procedure necessarie per assicurare la disponibilità delle informazioni. Nello specifico, l'articolo 48 prevede la creazione di: una *Plataforma de Transparencia Activa*, avente lo scopo di rendere disponibile in modo facile da usare, accessibile e riutilizzabile una serie di informazioni sul funzionamento e sull'avanzamento della Convenzione; una *Plataforma de Acceso a la Información*, attraverso cui la popolazione abbia il diritto di accedere a tutte le informazioni provenienti dalla costituente; e una *Plataforma de reutilización y desarrollo* volta a permettere a diversi sviluppatori di accedere alle informazioni in modo che possano creare applicazioni per supportare le funzioni della CC, al fine di permettere il controllo popolare dei lavori della Convenzione Costituzionale, o per gli scopi determinati dagli utenti. Quest'articolo sottolinea, altresì, l'importanza di dotare l'assemblea costituente di social network propri, disponibili e aggiornati con tutte le informazioni relative alla Convenzione, tra le quali cronoprogrammi dei lavori dell'assemblea, documenti di discussione, avvisi pop-up, votazioni, dichiarazioni della Convenzione e dell'Ufficio di presidenza.

4.2. *La Plataforma Digital de Participación Popular*

Particolarmente interessante è il meccanismo stabilito dal *Reglamento de Mecanismos, Orgánica y Metodologías de Participación y Educación Popular Constituyente* per l'iniziativa popolare di norme costituzionali. Questa possibilità, come si è già visto, era stata prevista in altre recenti esperienze latinoamericane, in particolare in Colombia, Bolivia ed Ecuador. La novità introdotta in Cile è stata la creazione di una apposita piattaforma digitale, la *Plataforma Digital de Participación Popular* (artt. 26-27). Attraverso un apposito sito web, accessibile anche dalla prima pagina di quello della Convenzione, tutti i cittadini, di forma individuale o organizzata, hanno potuto registrarsi nel Registro Pubblico di Partecipazione (art. 28) e presentare fino a sette iniziative e sostenerne altrettante. Queste proposte dovevano contenere un titolo, una breve descrizione e una proposta di articolato e, dopo essere state valutate dalla Segreteria Tecnica e dichiarate ammissibili, per entrare nel dibattito costituente avrebbero dovuto raggiungere 15.000 firme da almeno quattro diverse regioni del Paese. Le norme di iniziativa popolare, che avrebbero rispettato tali requisiti, dopo un processo di sistematizzazione, sarebbero entrate a far parte della discussione della CC e pertanto inviate alle

Libro homenaje al professor Juan Alfonso Santamaría Pastor, vol. 1., 2014; R. García Macho, *El derecho a la información, la publicidad y transparencia en las relaciones entre la Administración, el ciudadano y el público*, in R. García Macho (coord.), *Derecho administrativo de la información y administración transparente*, Madrid, 2010; M.J. Corchete Martín, *Nuevas experiencias de la democracia en la ciudad: de la gobernanza al buen gobierno*, in J.L. Cascajo Castro, A. Martín De La Vega (coord.), *Participación, representación y democracia. XII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España*, 2016; F.J. Orduña Moreno (dir.), C. Sánchez Martín, R. Guillén Catalán (coord.), *La transparencia como valor del cambio social: su alcance constitucional y normativo. Concreción técnica de la figura y doctrina jurisprudencial aplicable en el ámbito de la contratación*, 2018; e i numerosi contributi in L. Cotino Hueso, J.L. Sahuquillo Orozco, L. Corredoira Y Alfonso (coord.), *El paradigma del gobierno abierto. Retos y oportunidades de la participación, transparencia y colaboración*, Madrid, 2015.

rispettive commissioni. Il Regolamento ha previsto, inoltre, che le norme di iniziativa popolare avrebbero seguito lo stesso processo di votazione delle leggi proposte dai membri della Convenzione.

La prima norma costituzionale popolare a raggiungere le firme necessarie per essere inclusa nel dibattito costituzionale è stata, il 29 dicembre 2021, quella elaborata dall'*Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto en Chile "Será Ley"*. Questa iniziativa, pubblicata solo il 24 dicembre, in sette giorni ha raggiunto i requisiti necessari ovvero, oltre le 15 mila firme e che i firmatari provenissero da almeno quattro regioni. Risulta, infatti, che abbia avuto sostenitori in tutte le 16 regioni del Paese. È evidente, quindi, quanto la garanzia del diritto all'aborto sia una richiesta trasversale e tale evento conferma che il testo della Costituzione sarà caratterizzato da misure volte ad una maggiore inclusione e tutela dei collettivi che fino a questo momento sono stati marginalizzati⁴⁸. Al termine fissato per l'utilizzo di tale strumento, il 20 gennaio 2022, risultano pubblicate 2.496 proposte e, di queste, 77 hanno raggiunto il sostegno necessario per essere discusse in seno alla Convenzione.

5. Due ordini di problemi: "classici" e "tecnologici"

Da quanto esposto finora si rilevano due ordini di problemi legati alla partecipazione popolare nella scrittura della futura costituzione cilena, e in generale nei processi costituenti "partecipati", definibili come "classici" e "tecnologici".

Per quanto riguarda i primi, molto brevemente, è possibile identificarne principalmente tre. Innanzitutto, si tratta del linguaggio utilizzato sia nei lavori della Convenzione che nella redazione della nuova norma fondamentale. Il Regolamento Generale fa riferimento numerose volte alla necessità di utilizzare, durante i lavori della CC e nella produzione documentale, non solo le diverse lingue dei popoli indigeni, ma anche un linguaggio inclusivo, chiaro e semplice. Infatti, tra i principi rettori che enumera all'articolo 3 il linguaggio rientra in quello di "efficacia" quando viene stabilito che "el lenguaje utilizado debe considerar un entendimiento cercano entre la ciudadanía y el texto mismo", in quello di "inclusività" prevedendo che la Convenzione deve promuovere un disegno che abbia accessibilità universale, caratterizzato da un linguaggio semplice; e, infine, dispone esplicitamente il principio di un "lenguaje claro e inclusivo", definendo che i testi adottati dall'assemblea, e tra questi soprattutto la Costituzione, devono essere scritti in un linguaggio chiaro per facilitare la comprensione e l'accessibilità, considerando l'interculturalità e il linguaggio inclusivo e non discriminatorio e preferendo l'uso di un linguaggio neutro. Alla luce di ciò, del ruolo che avrà la *Comisión de Armonización* nella redazione del testo fine, al termine dei lavori della CC, e del principio cardine del *nuevo constitucionalismo latinoamericano* di produrre norme fondamentali che siano direttamente interpretabili dalla popolazione, quello del linguaggio sembra, in parte, un problema secondario. Maggiormente preoccupante e ancora irrisolto appare il secondo "problema classico" vale a dire quello legato alla possibilità che le proposte popolari siano rifiutate dalla Convenzione e, quindi, l'identificazione di un meccanismo volto a segnalare e motivare il rifiuto. Infine, vi è l'annosa questione del "divario digitale" relazionata, tra innumerevoli fattori, con la diversa possibilità di connessione ad internet dei cittadini, in un paese caratterizzato da enormi differenze sociali, e con le caratteristiche dell'utente come, ad esempio, genere ed età. In effetti, questo elemento è profondamente legato al secondo ordine di problematiche che si intendono porre in rilievo, ovvero quelle legate all'utilizzo della tecnologia. La decisione di considerarlo parte della categoria appena trattata risiede in due motivazioni. Da un lato, questo problema è stato evidenziato da autorevole dottrina fin dai primi studi sull'applicazione della tecnologia alle questioni legate alla rappresentanza⁴⁹ – e in particolare, il voto elettronico – e ciò lo rende un tema classico degli

⁴⁸ R. Iannaccone, *I primi passi della Convención Constitucional cilena*, cit., p. 16 ss.

⁴⁹ Tra gli altri: M. Bolognini, *Democrazia elettronica. Metodo Delphi e politiche pubbliche*, Roma, 2001; D. Held, *Modelli di democrazia*, Bologna, 2003; D. Pittèri, *Democrazia elettronica*, Bari-Roma, 2007; A. Papa, *Rappresentanza politica versus democrazia elettronica tra molteplicità di prospettazioni e problematicità di rapporti*, in L. Chieffi (cur.), *Rappresentanza politica, gruppi di pressione, élites al potere*, Torino, 2006; Consiglio d'Europa, *E-voting handbook. Key steps in the implementation of e-enabled elections*, 2010; E. Lironi, *Potential and challenges of e-participation in the European Union*, 2016

studi sulla rappresentanza. D'altra parte, è strettamente legato alla questione dell'algoritmo della piattaforma per le iniziative popolari e delle reti sociali utilizzate dalla Convenzione. Gli algoritmi hanno una configurazione normativa e si muovono nello schema delle fonti del diritto perché si inseriscono nei processi decisionali pubblici o condizionano le norme che incidono sui diritti costituzionali. Sono strumenti destinati a uno scopo specifico e utilizzati per migliorare i processi e ottenere risultati di vario tipo⁵⁰. Per quanto concerne la *Plataforma Digital de Participación Popular*, tale scopo deve essere compatibile con i principi che caratterizzano il processo costituente, così come gli algoritmi progettati per raggiungerlo. Principi come la preminenza dei diritti umani, l'uguaglianza, la non discriminazione, un approccio di genere e una prospettiva femminista devono essere, quindi, necessariamente rispettati. Inoltre, attraverso l'algoritmo, in Cile è stato parzialmente limitato il divario digitale progettando una piattaforma supportata da telefoni cellulari, molto più comuni rispetto ai computer. Appare evidente, inoltre, la necessità, derivante dall'utilizzo di piattaforme digitali, in generale e soprattutto in processi pubblici, di garantire la sicurezza informatica e la tutela dei dati degli utenti, basti pensare a quanto accaduto con il caso "Cambridge Analytica".

Come anticipato, infatti, l'algoritmo non è solo legato alla Piattaforma per le iniziative popolari ma anche, e soprattutto, alla volontà della Convenzione di fare un uso massivo delle reti sociali al fine di garantire alti standard di trasparenza. Passando all'analisi delle reti sociali si apre il vaso di Pandora dei problemi tecnologici. Le ombre della segmentazione e della gestione dei dati per influenzare il processo costituente incombono su di esso e, quindi, sulla futura Costituzione. Allo stesso modo, i rischi legati al discorso di odio e alle notizie false non sono indifferenti. Essendo argomenti ampi, si riportano due questioni che si ritengono particolarmente significative. Il discorso d'odio è fortemente relazionato con la violenza politica contro le donne, definita dalla "Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres" come "Cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos". La politica è sempre stata ed è ancora un mondo prevalentemente maschile in cui le donne sono state gradualmente incorporate e, nonostante l'attenzione alla parità e alla prospettiva di genere, perfino il processo costituente cileno è stato caratterizzato, in generale, dal discorso d'odio e cospicuamente da quello verso le donne⁵¹.

Per quanto riguarda le "fake news", attualmente è sotto gli occhi di tutti che queste non provengono solo da profili falsi e anonimi, ma anche da politici e dalle istituzioni stesse. L'evento più eclatante in Cile è stato quello dell'ex presidente Sebastián Piñera che lo scorso 14 settembre, quando era ancora in carica, ha criticato la Convenzione attraverso il suo account Twitter per non aver riconosciuto il dovere e il diritto preferenziale dei genitori ad educare i propri figli e la libertà di educazione, temi particolarmente sensibili per il settore che gli è vicino, ovvero la destra cilena, che all'interno della costituente costituisce una minoranza di meno di un terzo. Tale evento oltre ad essere falso, era completamente distante dai temi trattati dalla Convenzione, dato che ancora non erano iniziati i lavori riguardo il contenuto e la struttura delle norme costituzionali⁵².

([https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU\(2016\)556949_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf)); G. Fioriglio, *Democrazia elettronica. Presupposti e strumenti*, Padova, 2017; G. Gometz, *Democrazia elettronica. Teoria e tecniche*, Pisa, 2017; E. Palici Di Suni (cur.), *Democrazia diretta e partecipazione popolare nell'età di Internet*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 4/2014; T. E. Frosini, *Internet y democracia*, in *ReDCE*, 30/2018; A. D'Atena, *La conflictividad axiológica de la democracia liberal y el desafío de internet*, ivi.

⁵⁰ F. Balaguer Callejón, *La constitución del algoritmo. El difícil encaje de la constitución analógica en el mundo digital*, in: A. C. N. Gomes, B. Albergaria, M. R. Canotilho (coord.), *Direito Constitucional: Diálogos em homenagem ao 80º aniversário de J. J. Gomes Canotilho*, 2021; v. F. Balaguer Callejón, *La constitución del algoritmo*, Zaragoza, 2023.

⁵¹ Nello specifico, riguardo il discorso d'odio contro le donne attraverso le reti sociali durante il processo costituente cileno, si rinvia alle relazioni realizzate nell'ambito del progetto "Mujeres y política en Twitter" promosso dalla *Escuela de Periodismo* dell'Università di Santiago in collaborazione con il progetto "Stop Hate" della Università di Salamanca e realizzato in coordinamento con ONU Mujeres.

⁵² Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile, *La undécima semana de la Convención Constitucional: el debate por los 2/3*, 21/09/2021.

6. A mo' di conclusione: la prospettiva di una Costituzione digitale

Il caso cileno dimostra che, in una società digitale, anche e forse soprattutto la redazione di una nuova Costituzione non può prescindere dall'uso massivo delle reti sociali, intese nel senso ampio del termine. Questo rappresenta, come si è cercato di illustrare in questo scritto, non solo un'opportunità di partecipazione popolare, ma anche numerosi rischi.

La Convenzione Costituente dovrà, dunque, non solo confrontarsi con questi e salvaguardare il suo lavoro e la redazione della nuova norma fondamentale, ma avrà, anche, la possibilità di realizzare una "costituzione dell'algoritmo" nel senso non solo di una digitalizzazione della Costituzione, ma anche di una costituzionalizzazione della tecnologia – compresa l'intelligenza artificiale e, in particolare, il suo utilizzo nelle decisioni pubbliche – e controlli gli interessi economici delle grandi imprese tecnologiche⁵³.

In un contesto generale dove è diventato imprescindibile regolare nuovi diritti, come ad esempio quello di accesso ad internet, e le inedite modalità di vulnerarli – in particolare, quelli dei collettivi più "deboli" penso non soltanto alla diffusione del discorso d'odio, ma anche a fenomeni come il cyberbullismo e la violazione dell'intimità, il processo costituente cileno sembra essere un interessante laboratorio. È ipotizzabile che, dalla futura costituzione, sarà possibile "importare" misure e strumenti che arricchiscano le attuali costituzioni "analogiche" caratterizzate dal problema di non regolare la realtà che si è imposta, contraddistinta da un nuovo tipo di società che vive in un mondo digitale⁵⁴.

7. Un infelice epilogo⁵⁵

Se da una parte, non appare avventato sostenere che la proposta di nuova Costituzione cilena conteneva un'attenta disciplina della tecnologia⁵⁶, anche come conseguenza delle caratteristiche del processo costituente analizzate in questo contributo; dall'altra, è proprio a queste caratteristiche che si può in parte ricondurre la mancata ratifica popolare del testo proposto, sia per l'aspettativa realizzata, dato il consistente coinvolgimento popolare, che per la mancanza di strumenti efficienti di rendicontazione di tale partecipazione.

I due plebisciti che hanno aperto e chiuso il processo costituente cileno, ma non il momento costituente, sono stati radicalmente diversi. L'unico elemento in comune sono state le opzioni presenti sulla scheda elettorale, "apruebo" o "rechazo", ma mentre nel 2020 la prima ha ottenuto un ampio appoggio, circa l'80%, nel 2022 i voti a favore dell'"apruebo" sono stati solo il 38,14%. Una sostanziale differenza, che potrebbe aver in parte influito sul risultato finale, è stata l'obbligatorietà del voto, costituzionalmente prevista per il solo plebiscito d'uscita. Il numero dei votanti, infatti, è stato notevolmente superiore, 13.021.063 rispetto ai 7.562.173 di ottobre 2020. È possibile ipotizzare, dato questo consistente aumento, che, oltre ad una parte della popolazione in disaccordo sia con la Costituzione del 1980 che con il testo proposto, l'obbligatorietà abbia spinto al voto anche fasce di popolazione che non avevano votato al precedente plebiscito che sono confluite nelle fila del

⁵³ F. Balaguer Callejón, *La constitución del algoritmo*, cit.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Questo paragrafo è successivo alla scrittura del contributo ed è stato aggiunto in vista della pubblicazione al fine di fornire alcuni cenni sull'esito del processo costituente cileno.

⁵⁶ Il testo sanciva, ad esempio, il diritto di tutti i cittadini ad avere accesso alla connettività digitale (art. 85), a partecipare in uno spazio digitale libero dalla violenza (art. 88) e all'educazione digitale e sanciva, altresì, il fondamentale diritto alla disconnessione digitale nel contesto delle relazioni lavorative (art. 46.1). Erano riconosciuti espressamente il diritto alla privacy (art. 70); all'autodeterminazione informativa e alla protezione dei dati personali (art. 86); alla sicurezza dell'informazione (art. 87) e prevista la creazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dei dati personali (art. 375). Inoltre, venivano attribuiti allo Stato alcuni obblighi a ciò relazionati, tra cui: superare le lacune nell'accesso, nell'uso e nella partecipazione allo spazio digitale (art. 86.4); sviluppare azioni per la prevenzione, la promozione, la riparazione e la garanzia del diritto a una vita libera dalla violenza digitale, garantendo una protezione speciale alle donne, alle bambine, ai bambini, agli adolescenti e alle diversità e dissidenze sessuali e di genere (art. 89); creare politiche pubbliche e finanziare piani e programmi gratuiti volti all'educazione digitale (art. 90).

“rechazo”: probabilmente un numero maggiore di anziani dato che il primo referendum si era svolto in un contesto pienamente pandemico; una parte della popolazione disinteressata; coloro che non si sono scrupolosamente informati. Quest'ultimo elemento, in particolare, è legato alla massiccia campagna di disinformazione che ha accompagnato l'intero processo costituente e si è intensificata nei mesi dedicati alla campagna referendaria. Bisogna, inoltre, considerare le elevate aspettative riposte nella Convenzione, immaginata come un organo diametralmente distinto dagli altri, esente dai “vizi” della politica e che avrebbe posto fine ai dolori che affliggevano il popolo cileno. Come era prevedibile, tali aspettative sono state, almeno in parte, deluse e i cileni si sono trovati dinanzi ad un organo litigioso e spesso manchevole di quel galateo istituzionale tipico degli organi rappresentativi⁵⁷.

Il risultato del 4 settembre solleva molti interrogativi non solo sulle prospettive costituzionali e sociali del Cile, ma anche sul valore dei due plebisciti, oltre a evidenziare la problematicità di prevedere per un testo costituzionale la sua approvazione popolare⁵⁸ e il ruolo della tecnologia, dei *social network* e delle notizie false, dal quale nessuna democrazia sembra essere esente.

Abstract

Il contributo si propone di analizzare i meccanismi utilizzati nel processo costituente cileno, conclusosi nel settembre 2022, per consentire il coinvolgimento diretto della popolazione nel processo di elaborazione costituzionale, con particolare attenzione alla e-participation e quindi agli strumenti tecnologici utilizzati a tal fine nonché alle misure, norme e procedure, volte a garantire, con diversi gradi di intensità, la trasparenza e la circolazione delle informazioni.

Parole chiave: processo costituente cileno, costituzionalismo partecipativo, e-participation

*

The paper aims to analyse the mechanisms used in the Chilean constitution-making process, which ended in September 2022, to enable the direct involvement of the population in the constitutional drafting process, with a focus on e-participation and thus on the technological tools used for this purpose, as well as the measures, norms and procedures, aimed at guaranteeing, with varying degrees of intensity, transparency and the circulation of information.

Key words: Chilean constitutional processes, participative constitutionalism, e-participation

⁵⁷ R. Iannaccone, “Cronache di una morte annunciata”? L'eredità del processo costituente cileno, in *Nomos-Le attualità nel diritto*, 2/2022, pp. 5 ss. v. Per un'analisi del referendum di ratifica v.: F. Atria, *El proceso constituyente y su futuro después del plebiscito*, in *La Casa Común*, 2022; S. Bagni, “Era un gioco, non era un fuoco”. Una lettura del processo costituente cileno alla luce del risultato del plebiscito del 4 settembre 2022, in *Dpce online*, 4/2022; L. Galdámez Zelad, *El rechazo a la propuesta constitucional en Chile*, in *Diritti Comparati – Blog*, 29/09/2022; R. Gargarella, *El “plebiscito de salida” como error constituyente*, in *IACL-AIDC Blog*, 6/09/2022; T. Groppi, *Il Cile da un plebiscito all'altro. Il rechazo del nuovo testo costituzionale nel referendum del 4 settembre 2022 visto dall'Italia*, in *federalismi.it*, 23/2022; C. Heiss, *¿Por qué se rechazó la propuesta de nueva Constitución en Chile?*, in *Blog Revista Derecho del Estado*, 2/11/2022; F. Zúñiga, *El rechazo en el plebiscito chileno de 4 de septiembre de 2022: perspectivas constitucionales*, in *Cuadernos Constitucionales*, 3/2022; J. Piscopo, P. Siavelis, *Chile's Constitutional Chaos*, in *Journal of Democracy*, 1/2023; G. Larraín, G.L. Negretto, S. Voigt, *How Not to Write a Constitution: Lessons from Chile*, in *Public Choice*, 3-4/2023.

⁵⁸ Si rinvia sul tema a R. Gargarella, *Diez puntos sobre el cambio constitucional en Chile*, Buenos Aires, 2020; G.L. Negretto, *Procesos constituyentes y refundación democrática. El caso de Chile en perspectiva comparada*, in *Revista de ciencia política*, 1/2015, p. 211.